

CIRCOLARE n. 52 del 9 marzo 2022

Prot. n. 228 AC/bf

OGGETTO: Legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

- estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro agli ultra cinquantenni
- durata delle certificazioni verdi e disposizioni sul regime dell'autosorveglianza
- disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento

Con la legge di conversione in commento del decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2022) vengono confermate le previsioni introdotte in materia di obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni e l'applicazione di tale obbligo nei luoghi di lavoro dal decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 che aveva modificato le disposizioni del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Si evidenzia, che nel testo in commento è confluito, tramite emendamento governativo, il contenuto del DL n. 5/2022, cd. DL Durata Green Pass (Circolare Fipe n. 30/2022) e che viene di seguito richiamato in particolare per ciò che attiene alla durata delle certificazioni verdi e alle disposizioni sul regime dell'autosorveglianza.

In particolare si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dal decreto legge oggetto di conversione: **a partire dal 15 febbraio 2022 scorso, nell'ambito del territorio nazionale**, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività lavorativa è svolta, tutti i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale e cioè gli ultra cinquantenni

✓ **devono possedere e sono tenuti ad esibire**

una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Relativamente alle novità intervenute in sede di conversione si evidenzia quanto segue.

Al comma 3 dell'art. 4-*quinqüies* D.L. n. 44/2021 si precisa che la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai datori di lavoro, nonché dai rispettivi datori di lavoro o da soggetti da essi delegati.

L'art. 2-*bis* reca quanto segue in materia di durata delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19, modificando l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

- al comma 3, secondo periodo si dispone che la certificazione verde Covid-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
- il nuovo comma 4-*bis* prevede che a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2, lettera c-*bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2, lettera c-*bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

L'art. 3 che disciplina l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 interviene sull'articolo 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

La riformulazione del comma 7 del citato articolo 9-*septies* dispone che è in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione a seguito della sua sospensione dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione necessaria.

L'art. 3-*ter*, introdotto in sede di conversione, consente a decorrere da domani, 10 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande nei luoghi di spettacolo e intrattenimento (sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e assimilati, stadi). È bene ricordare che tale facoltà era stata espressamente vietata a decorrere dal 25 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 5, comma 3-*bis* del D.L. n. 52/2021, c.d. "Riaperture", convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021.


L'art. 5-ter fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
circolare Fipe n. 30/2022 circolare Fipe n. 2/2022 circolare Fipe n. 156/2021 circolare Fipe n. 152/2021 circolare Fipe n. 149/2021 circolare Fipe n. 147/2021 circolare Fipe n. 142/2021 circolare Fipe n. 125/2021 circolare Fipe n. 108/2021 circolare Fipe n. 104/2021	https://www.gazzettaufficiale.it/	Green Pass; certificazione verde; procedure verifica; sicurezza sul lavoro